



COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 6 – 28079 VESPOLATE TEL. (0321) 882131 FAX 882741 C.F. - P.IVA 00433300035

ORDINANZA N. 17

Vespolate, 30 luglio 2014

Oggetto: *Disposizione taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade comunali e vicinali di uso pubblico.*

IL SINDACO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Preso atto che pervengono a questo Comune segnalazioni da parte di cittadini che segnalano la crescita di erbacce sui bordi esterni delle recinzioni private e la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

VISTI gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di

pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:

- a) taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
 - b) la potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
 - c) estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
 - d) mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'anno 2014, in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della 18 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche intervenute.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € **100,00 a € 450,00**, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 3) del dispositivo.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, stampa locale, etc.).

Nei casi intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi presenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto. Il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Commissario Fabrizio Munaron dell'Ufficio di Polizia Locale.



IL SINDACO
Dr. PIERLUIGI MIGLIAVACCA